Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — Roma — Lunedì 25 Aprile — Numero 96

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarî . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

I.

Notificazione di neutralità dell'Italia nella guerra tra la Spagna e gli Stati Uniti d'America.

La Spagna e gli Stati Uniti d'America trovandosi in stato di guerra, e l'Italia essendo in pace con entrambe quelle potenze, il governo del Re ed i cittadini del regno hanno l'obbligo di scrupolosamente osservare i doveri della neutralità, conformemente alle leggi in vigore ed ai principii generali del diritto delle genti. Coloro i quali violassero questi doveri, non potranno invocare la protezione del regio governo e dei suoi agenti, ed incorreranno anche nelle pene comminate dalle leggi speciali e generali dello Stato.

II.

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Roma, con nota in data del 23 corrente, ha comunicato al regio Ministero degli affari esteri i seguenti due telegrammi del dipartimento di Stato:

« 1° Con proclama in data d'oggi (22 aprile) e in « seguito a risoluzione del Congresso approvata il 20, « il Presidente annuncia il blocco dei porti della costa « nord di Cuba, tra Cardenas e Bahia Honda, come « pure il blocco di Cienfuegos, sulla costa sud.

« 2° In caso di ostilità tra gli Stati Uniti e la « Spagna, il governo federale intende di non ricorrere « alla guerra in corsa, ma di attenersi alle seguenti « regole riconosciute dal diritto internazionale: 1° la « bandiera neutrale copre la merce del nemico, ad « eccezione del contrabbando di guerra; 2° le merci « neutrali, ad eccezione del contrabbando di guerra (1) « non sono soggette a cattura sotto bandiera nemica; « 3° il blocco, per essere obbligatorio, deve essere ef- « fettivo ».

(1) Circa il contrabbando di guerra l'articolo 15 del trattato di commercio e di navigazione del 26 febbraio 1871 tra l'Italia e gli Stati Uniti così dispone: « Art. 15. La libertà di commercio e navi- « gazione dal presente trattato assicurata ai neutrali, si estenderà « ad ogni specie di mercanzia, eccetto solo quelle indicate col nome « di contrabbando di guerra. E allo scopo di rimuovere ogni causa « di dubbio e malinteso in questo proposito, le Parti contraenti « espressamente convengono e dichiarano che i seguenti oggetti, e « non altri, si considereranno compresi sotto questa denominazione: « 1° cannoni, mortai, colubrine, obizzi, moschetti, fucili semplici o « rigati, *rifles*, pistole, carabine, picche, spade, sciabole, lance, aste, « alabarde, bombe, granate, polvere, micce, palle, ed ogni altra cosa « ad esse appartenente ed espressamente manipolata per uso di queste « armi; 2° cuoiami da infanteria, strumenti di guerra ed armi di- « fensive, abiti tagliati o fatti in forma militare e per uso militare; « 3° cuoiami da cavalleria, selle da guerra e fonde; 4° e general- « mente ogni specie di armi ed istrumenti di ferro, acciaio, ottone « e rame, ed ogni altra materia manufatta, preparata e formata « espressamente a far la guerra in terra o in mare ».

N. B. Nella parte non ufficiale di questo stesso numero sono riprodotte le disposizioni di legge presentemente in vigore circa la neutralità dei porti e circa le pene per le trasgressioni agli obblighi della neutralità.

LEGGI E DECRETI

Il presente decreto (già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del Regno il 7 marzo 1898, n. 54) viene ora riprodotto a correzione di alcuni errori corsi in quella prima pubblicazione.*

Il Numero 87 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

Visto l'articolo 4 della convenzione per la protezione della proprietà industriale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883, fra l'Italia ed altri Stati, e resa esecutiva con la legge 7 luglio 1884, n. 2473 (serie 3ª);

Visti gli articoli 3 e 4 della convenzione fra l'Italia e la Germania, firmata a Roma il 18 gennaio 1892 e resa esecutiva con la legge 20 febbraio 1892, n. 52;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esecuzione delle disposizioni relative ai diritti di priorità, stabilite dalla convenzione conclusa a Parigi il 20 marzo 1883, fra l'Italia e vari altri Stati, per la reciproca protezione della proprietà industriale e dalla convenzione per lo stesso oggetto stipulata il 18 gennaio 1892, fra l'Italia e la Germania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1898.

UMBERTO.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Zanardelli.

REGOLAMENTO per l'esecuzione delle disposizioni relative ai diritti di priorità, stabilite dalle convenzioni stipulate fra l'Italia ed altri Stati per la reciproca protezione della proprietà industriale.

Art. 1.

Chiunque abbia eseguito regolarmente in Germania od in uno degli Stati, che hanno aderito alla convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, il deposito di una domanda per ottenere il brevetto per una invenzione e per un modello d'uso (Gebrauchsmuster), per un disegno o modello industriale, o per un marchio di fabbrica o di commercio può, nell'eseguire egualo deposito in Italia, chiedere che nel brevetto italiano (attestato) sia fatto cenno del diritto di priorità che egli intende riservarsi a termini dell'art. 4 della suddetta convenzione o degli articoli 3 e 4 della convenzione Italo-Germanica del 18 gennaio 1892, purchè si uniformi alle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il deposito della domanda in Italia deve essere fatto:

a) entro tre mesi dalla data del primo deposito eseguito all'estero, se trattasi di disegni o modelli industriali, di modelli d'uso (Gebrauchsmuster), di marchi di fabbrica o di commercio;

b) entro sei mesi dalla data del primo deposito eseguito in uno degli Stati adesionisti alla convenzione di Parigi, 20 marzo 1883, se trattasi di brevetti d'invenzione;

c) entro tre mesi dalla data della concessione del brevetto d'invenzione, quando la domanda è stata depositata in Germania.

Art. 3.

Per i depositi negli Stati d'oltre mare i termini di tre e sei mesi, di cui alle lettere *a* e *b* dell'articolo precedente sono aumentati di un mese.

Art. 4.

Alla domanda per ottenere in Italia un brevetto d'invenzione (attestato di privativa industriale) o un attestato per trascrizione di marchio di fabbrica o di commercio, o un brevetto per disegno o modello di fabbrica, devono essere uniti tutti i documenti prescritti dalle rispettive leggi italiane 30 ottobre 1859 n. 3731, e 30 agosto 1868 nn. 4577 e 4578.

Inoltre:

1° Nella domanda si dovrà fare la seguente richiesta speciale:

« Il sottoscritto avendo già depositato in . . . . eguale domanda fino dal giorno . . . . come risulta dagli uniti documenti, chiede che nell'attestato italiano che forma oggetto della presente, sia inserita la dichiarazione di riserva dei diritti di priorità che egli intende far valere a norma della convenzione { di Parigi del 20 marzo 1883. / Italo-Germanica del 18 gennaio 1892;

2° Alla domanda per ottenere quanto è detto nel numero precedente, dovrà essere unito il brevetto estero o copia legale di esso, oppure, qualora si dichiari che il brevetto non è stato ancora rilasciato, un certificato in forma legale dell'ufficio dei brevetti dello Stato in cui venne eseguito il primo deposito, dal quale certificato o brevetto resultino le generalità del richiedente, il titolo dell'oggetto depositato e la data precisa (anno, mese, giorno e ora) del primo deposito.

Art. 5.

Il certificato di cui al n. 2 dell'articolo precedente, pei depositi fatti in Germania, potrà essere sostituito dal monitore dell'Impero Germanico (Reichsanzeiger) o da pubblicazioni ufficiali dell'ufficio imperiale dei brevetti (Kaiserliches Patentamt) contenenti le indicazioni richieste.

Art. 6.

L'ufficio speciale della proprietà industriale, accertato l'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli precedenti, inserirà nell'attestato una delle seguenti annotazioni, secondo che il brevetto estero sia stato oppure non sia ancora stato rilasciato:

a) « Il titolare del presente attestato ha inoltre presentato i documenti prescritti dal Regolamento approvato col Regio decreto 16 gennaio 1898, onde comprovare che per lo stesso. . . . . ha già depositato in. . . . . in data . . . . una domanda di brevetto e che questo fu al medesimo rilasciato in data. . . . . col n . . . e ciò allo scopo di far valere in Italia il diritto di priorità concesso dalla convenzione { di Parigi del 20 marzo 1883. / Italo-Germanica del 18 gennaio 1892 »;

b) « Il titolare del presente attestato ha inoltre presentato i documenti prescritti dal Regolamento approvato col Regio decreto 16 gennaio 1898, onde comprovare che per lo stesso . . . . . . ha già depositato in . . . . in data . . . . una domanda per brevetto che non gli fu ancora

rilasciato; e ciò allo scopo di far valere in Italia, dopo ottenuto il brevetto estoro, il diritto di priorità concesso dalla convenzione { di Parigi del 20 marzo 1883. / Italo-Germanica del 18 gennaio 1892 ».

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1126253 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 45, al nome di Alborghetti contessa *Beatrice* fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre Cornelio Luigia fu Antonio vedova contessa Alborghetti, domiciliata in Bergamo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Alborghetti *Maria-Teresa-Beatrice* fu Nicola, minore ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 627081 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 3350 al nome di Belli Lorenzo fu Carlo, minore sotto la patria podestà della madre Giuditta Silvetti, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Belli Giovanni Battista Lorenzo fu Carlo minore ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1143072 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 125 al nome di Broglia Amelia fu Pietro, moglie di de Fabianis Carlo di Ortensio, minore, sotto la curatela di de Fabianis Ortensio fu Paolo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Broglia Maria Natalina Amelia, fu Pietro, moglie di de Fabianis Carlo di Ortensio, ecc. ut. sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1070629 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 140 al nome di Tortarolo Elvira fu Benedetto, minore sotto la curatela del marito Giotto Luigi, domiciliato in Siracusa, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tortarolo Benedetta-Elvira fu Benedetto ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 895762 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1600, al nome di Alviggi *Annina* fu Luigi, nubile, domiciliata in Potenza, (con annotazione) e N. 895763 di L. 30 al nome della medesima (con annotazione), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Alviggi *Fortunata Anna* fu Luigi, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 aprile 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1038762 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 460, al nome di Raggi Giuseppe fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Rizzi Giulia fu Leopoldo, vedova Raggi, domiciliata in Bologna, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Raggi Giuseppe fu Carlo Vincenzo, minore ecc., per il resto come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 aprile 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè:

1º N. 850825 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 150, al nome di Casale *Elisa* fu Francescantonio, moglie di Vitale Michele, domiciliata in S. Martino di Acri (Potenza);

2º N. 886033 di L. 100.

Detta,

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Casale *Maria-Eloisa* fu Fran-

cescantonio, moglie di Vitale, ecc., c. s., vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siono state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 aprile 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (1ª *Pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 319 del 26 maggio 1897 coi nn. 975 di protocollo e 18431 di posizione, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Messina per il deposito fatto dal sig. Liperni Amato Antonino di Francesco di un Certificato Consolidato 5 0[0 della rendita di lire duecentosessanta (260).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, nel termine di trenta giorni dalla data della prima pubblicazione il Certificato di rendita anzidetto verrà consegnato a chi di ragione, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun effetto.

Roma, il 15 aprile 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di buono.

Si è verificato lo smarrimento del buono N. 2561 di L. 130 in data 21 gennaio 1898 pagabile presso la Sezione di R. Tesoreria di Potenza a favore di Del Zio Floriano, Ireneo, Basilide e Benedetto fu Tolomeo, emesso da questa Direzione Generale in pagamento del semestre al 1° gennaio 1878 delle rendite Numeri 64273, 764274, 765658, 765659, 767512, 767831 da L. 50 ciascuna e N. 777452 di L. 25 già iscritte al nome di Mandile Anna Maria fu Giuseppe vedova di Tolomeo Del Zio.

Ai termini degli articoli 272 del Regolamento sul Debito Pubblico e 469 del Regolamento di Contabilità Generale, si diffida che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si rilascerà altro buono in sostituzione di quello succitato, che rimarrà quindi di nessun valore.

Roma, il 23 aprile 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Notificazione.

Si notifica che nel giorno di martedì 10 maggio p. v. alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione Generale, via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla terza annuale estrazione a sorte delle Obbligazioni 3 per 0[0, emesse dalla Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo - Meridionali, quale esercente la rete Adriatica - e della Sicilia, in dipendenza della legge 27 aprile 1885 n. 3048, il cui servizio venne assunto dal Governo in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1885 n. 486.

Le Obbligazioni da estrarsi per ciascuna serie A – B – C – D – E sono del quantitativo stabilito dalla tabella d'ammortamento stampata a tergo delle Obbligazioni.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle Obbligazioni estratte.

Roma, addì 25 aprile 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
VALLAURI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 30 dicembre 1897 N. 541.

23 aprile 1898

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	98.22 ½	96.22 ½
	4 ½ % *netto*	108.12 ¾	107 00 ¼
	4 % *netto*	98.07	96 07
	3 % *lordo*	61 65 ¾	60.45 ¾

PARTE NON UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In relazione con la notificazione pubblicata nella parte ufficiale di questo stesso numero, qui pubblichiamo le disposizioni di legge presentemente in vigore circa la neutralità dei porti e circa le pene per le trasgressioni agli obblighi della neutralità:

Regio decreto 6 aprile 1864 contenente disposizioni per la neutralità dei porti

Art. 1. Non sarà permesso ad alcun bastimento da guerra od armato in corsa di alcuno Stato belligerante di entrare e soggiornare con prede nei porti o rade del regno, fuori il caso di rilascio forzato.

Art. 2. In caso di approdo forzato, i legni da guerra od armati in corsa, di cui nel precedente articolo, e nelle condizioni ivi segnate, dovranno allontanarsi dalle coste del regno non appena cessa la causa che li obbligò a rifugiarvisi, salvo il disposto dell'articolo 11.

Art. 3. Veruna vendita, cambio, baratto o dono di oggetti provenienti dalle prede potrà farsi sotto alcun titolo nei porti, rade o spiagge del regno.

Art. 4. È proibito a qualsiasi suddito italiano il prendere commissione dalle parti belligeranti per armare navi in guerra, od accettare lettere di marca per far la corsa marittima, o concorrere in qualunque siasi modo ad equipaggiare, armare od allestire un bastimento da guerra o corsaro delle parti belligeranti suddette.

Art. 5. A seconda dell'articolo 35 del codice penale mercantile marittimo, è proibito a qualunque suddito del regno d'Italia di arruolarsi o prendere servizio sulle navi da guerra, o su quelle armate in corsa, di uno degli Stati belligeranti.

Art. 6. Quei sudditi che contravvenissero alle prescrizioni dei precedenti articoli 4 e 5, o che commettessero qualunque fatto verso una delle potenze belligeranti contrario ai doveri della neutralità mantenuta dal governo italiano verso le parti suddette, non potranno pretendere protezione contro gli atti o misure qualunque sieno che i belligeranti riputassero esercitare sovra i medesimi senza pregiudizio delle pene che per gli effetti dell'articolo 5 del presente decreto sono loro comminate dal disposto dell'articolo 80 del codice penale per la marina mercantile in data 13 gennaio 1827.

Art. 7. Nessun bastimento da guerra o corsaro belligerante potrà soggiornare più di 24 ore in un porto, rada o spiaggia del regno, o nelle acque adiacenti quand'anche vi si presentasse isolatamente, salvo il caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarie o mancanza di provvigioni necessarie alla sicurezza nella navigazione.

Art. 8. I bastimenti da guerra di una potenza amica, quando anche belligerante, potranno approdare e soggiornare nei porti, rade o spiaggie del regno, purchè lo scopo della loro missione sia esclusivamente scientifico.

Art. 9. In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra o per approvvigionarsi d'armi o munizioni.

Non potrà sotto pretesto di riparazione eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca.

Art. 10. Ai bastimenti da guerra o corsari belligeranti non verranno forniti se non viveri, derrate e mezzi di riparazione puramente necessari alla sussistenza del suo equipaggio ed alla sicurezza della sua navigazione.

Quei bastimenti da guerra o corsari belligeranti i quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvvigionamento, se non 24 ore dopo del loro arrivo.

Art. 11. Allorchè navi da guerra, corsari o legni di commercio delle due parti belligeranti si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia del regno, vi dovrà essere un intervallo almeno di 24 ore tra la partenza di qualunque bastimento d'una parte belligerante e quella successiva di qualunque nave dell'altra parte.

Questo intervallo potrà venire accresciuto secondo le circostanze dall'autorità marittima del luogo.

Art. 14. (1) Le autorità marittime dei luoghi indicati nel precedente articolo (2), all'arrivo di navi da guerra estere, dovranno rimettere ai loro comandanti o comandante superiore delle medesime una copia delle presenti disposizioni per loro norma e con invito di uniformarvisi.

Art. 15. Alle autorità marittime del regno spetta l'esatto adempimento di quanto è prescritto dal presente decreto, il quale avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nelle varie parti del regno.

Art. 16. Rimangono abrogate tutte le disposizioni ora in vigore in quella parte che fosse contraria al presente decreto.

Articoli del codice per la marina mercantile riguardanti la neutralità dei porti e le pene per i nazionali che violassero la neutralità.

Art. 246. In caso di guerra fra potenze colle quali lo Stato si tenga neutrale, non saranno ricevute nei porti, nelle rade o nelle spiaggie dello Stato navi corsare o da guerra con prede, se non nel caso di rilascio forzato.

Esse dovranno uscirne appena cessato il pericolo.

Nessuna nave da guerra o corsara belligerante potrà soggiornare più di ventiquattr'ore in un porto, rada o spiaggia dello Stato o nelle acque adiacenti, quand'anche vi si presentasse isolatamento, salvo il caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarie o mancanza di provvigioni necessarie alla sicurezza della navigazione.

In nessun caso sarà loro permessa nei porti, nelle rade o nelle spiaggie dello Stato la vendita, il cambio, il baratto o il dono degli oggetti predati.

Art. 247. Le navi da guerra di una potenza amica quand'anche belligerante, potranno approdare o soggiornare nei porti, rade o spiaggie dello Stato, purchè lo scopo della loro missione sia esclusivamente scientifico.

Art. 248. In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra, o per approvvigionarsi d'armi o munizioni.

Non potrà, sotto pretesto di riparazione, eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca.

Art. 249. Alle navi da guerra o corsare belligeranti non saranno forniti se non i viveri e derrate ed i mezzi di riparazione puramente necessari alla sussistenza del loro equipaggio, ed alla sicurezza della loro navigazione.

Le navi da guerra o corsare belligeranti, le quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvvigionamento se non ventiquattr'ore dopo il loro arrivo.

Art. 250. Allorchè navi da guerra, corsare o mercantili, delle due parti belligeranti, si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia dello Stato, vi dovrà essere un intervallo almeno di ventiquattr'ore tra la partenza di qualunque nave d'una parte belligerante, e quella successiva di qualunque nave dell'altra parte.

Questo intervallo potrà venire accresciuto, secondo le circostanze, dall'autorità marittima del luogo.

Art. 251. La preda e qualunque atto di ostilità fra navi di nazioni belligeranti nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole dello Stato, costituirà violazione di territorio.

Art. 380. Il capitano o padrone che assumesse il comando di navi da guerra estere, senza avere ottenuto l'autorizzazione del governo, incorrerà nella destituzione, senza pregiudizio delle altre penalità in cui fosse incorso pel fatto di avere preso servizio militare presso nazione estera.

Art. 381. Gl'inscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, i quali prendessero imbarco sopra navi mercantili appartenenti ad una potenza che si trovasse in guerra collo Stato, incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno.

Art. 382. I nazionali che prendessero servizio a bordo di corsari o di legni da guerra di potenza in guerra collo Stato, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

Qualora poi avessero preso parte ad atti di depredazione contro navi nazionali, incorreranno nelle pene stabilite per coloro che prendono le armi contro lo Stato.

Estratto del Regio decreto 16 giugno 1895 che regola in tempo di pace l'approdo ed il soggiorno delle navi da guerra estere nei porti e sulle coste del regno.

Art. 11. È vietato alle navi da guerra delle potenze belligeranti che si trovano nelle acque territoriali, di usare fra di loro atti di ostilità. Verificandosi una violazione a questa disposizione, quelle navi che non ubbidiscano alla intimazione di desistere, sono trattate come nemiche dai forti e dalle navi da guerra nazionali.

Art. 12. È proibito alle navi da guerra estere ed a quelle mercantili armate in corsa, di introdurre prede o di arrestare o visitare bastimenti nel mare territoriale, e nel mare adiacente alle isole italiane nonchè di fare tutti quelli altri atti che costituiscono un'offesa ai diritti di sovranità dello Stato.

Art. 15. In caso di trasgressione spetta all'autorità militare marittima locale, od, in sua mancanza, al capo dell'ufficio di porto, ed in mancanza di quest'ufficio, all'autorità militare terrestre, di intimare alle navi da guerra estere la rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto. In caso di persistenza nella trasgressione o di rifiuto di ottemperare alle intimazioni, dette autorità protestano formalmente ed, a seconda della loro dipendenza, ne danno avviso telegrafico immediato al competente comandante di dipartimento o comandante militare marittimo od a quello di corpo d'armata, al ministero della guerra od a quello della marina.

---

(1) Gli articoli 12 e 13 del presente decreto furono abrogati con l'articolo 16 del regio decreto del 16 giugno 1895.

(2) L'abrogato articolo 13 del presente decreto enumerava le piazze forti marittime di quel tempo. A quella enumerazione va ora sostituita quella contenuta nell'articolo 8 del regio decreto 21 aprile 1895, del seguente tenore:

« Articolo 8. Sono piazze forti marittime le località seguenti: Vado,
« Savona, Genova, Spezia, Monte Argentario (Talamone), Porto Santo
« Stefano, Gaeta, La Maddalena ed adiacenti isole e coste Sarde,
« Messina ed ancoraggi dipendenti, da ambe le parti dello Stretto,
« Taranto, Ancona, Venezia ed ancoraggi della Laguna ».

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Sabato 23 aprile 1898

Presidenza del Vice Presidente CREMONA.

La seduta è aperta (ore 15,30).

COLONNA-AVELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Sunto di petizione.

COLONNA-AVELLA, segretario, dà lettura del sunto di una petizione giunta al Senato.

Congedi.

Si accordano congedi ai senatori Rolandi e Serafini.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Provvedimenti per il credito comunale e provinciale (N. 132).

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

(Si lasciano le urne aperte).

Annunzio e svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente domanda di interpellanza del senatore Di Camporeale:

« Il sottoscritto interpella il ministro degli affari esteri per conoscere se e quali disposizioni ha preso o intende di prendere il Governo del Re per tutelare gl'interessi del commercio italiano, compatibilmente colle esigenze create dallo stato di guerra fra gli Stati Uniti e la Spagna.

« Di Camporeale ».

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri. Accetta l'interpellanza ed è disposto a rispondervi anche subito.

PRESIDENTE. Non sorgendo obbiezioni dà facoltà di parlare al senatore Di Camporeale per lo svolgimento della sua interpellanza.

DI CAMPOREALE. Crede inutile svolgere la interpellanza che è di per sè chiarissima; si riserva di replicare, ove le risposte del ministro degli affari esteri ne dimostrassero la necessità.

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri. (Segni di attenzione). Da quando la guerra fra gli Stati Uniti e la Spagna apparve sventuratamente inevitabile, il Governo ha portato tutta la sua attenzione sulle conseguenze che ne potevano derivare per il commercio e per la navigazione. Si è rivolto ai Governi degli Stati maggiormente interessati per entrare con essi in uno scambio di vedute per la tutela degli interessi del commercio e della navigazione in quei mari.

Frattanto il Governo di Washington di propria iniziativa fece ufficialmente conoscere che, per parte degli Stati dell'Unione, sarebbero state strettamente osservate le regole secondo le quali la bandiera neutra copre la merce nemica eccettuato il contrabbando di guerra. La merce nemica non è passibile di cattura sotto la bandiera neutrale, eccettuato sempre il contrabbando di guerra; ed il blocco, per essere rispettato, deve essere effettivo.

Infine il Governo degli Stati Uniti fece conoscere che, per parte sua, in questa guerra non intendeva esercitare il *diritto di corsa*. Il Governo attende ora le dichiarazioni e le informazioni che possono arrivare dalla Spagna, e si riserva di comunicarle. Il Senato però può essere sicuro che il Governo porrà la più vigile cura alla tutela dei gravi interessi a cui allude l'interpellanza del senatore Di Camporeale (Approvazioni).

DI CAMPOREALE ringrazia l'on. ministro delle assicurazioni che ha creduto di poter dare e si compiace che gli Stati Uniti abbiano dato tali affidamenti, che ci rassicurano come gli interessi commerciali della navigazione italiana e delle potenze neutrali, da questo lato, non avranno a temere. Il ministro ha detto che egli attende notizie dalla Spagna sulle deliberazioni che sarà per prendere il Governo spagnuolo. Si augura e spera che anche queste possano essere tali da poter tutelare gli interessi e i commerci delle potenze neutrali, pur comprendendo che le speciali condizioni nelle quali la Spagna si trova in questo momento possano renderla alquanto più esitante a fare concessioni della natura di quelle annunziate dal Governo degli Stati Uniti, dato il vantaggio che essa ne potrebbe trarre.

Di guisa che spera e non dubita che il Governo, compatibilmente coi suoi doveri di neutralità, potrà tutelare gli interessi del commercio e della navigazione italiana, e nello stesso tempo spera che affidamenti eguali a quelli ricevuti dal Governo degli Stati Uniti siano per giungere al più presto anche da parte del Governo spagnuolo, compatibilmente colle esigenze della sua difesa.

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interpellanza.

Discussione del disegno di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (n. 10).

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetta che la discussione si apra sul controprogetto dell'Ufficio centrale, riservandosi di fare nel corso della discussione, quelle proposte ed osservazioni che crederà opportune.

SARACCO, presidente dell'Ufficio centrale. Ringrazia il Presidente del Consiglio di avere accettato che la discussione si apra sul progetto di legge emondato dall'Ufficio centrale. Si vedrà poi nel corso della discussione se sia possibile discutere il presente progetto, senza recare pregiudizio ad alcuna delle gravi questioni portate dagli altri progetti.

COLONNA-AVELLA, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FALDELLA. Si limita a fare una dichiarazione di voto.

Lo Statuto ha proibito il mandato imperativo ai deputati, e tanto meno è permesso per i senatori; ma non si può, nel far le leggi, non tener conto di quelle osservazioni che partono da quegli enti, da quei corpi costituiti, di cui gran parte degli uomini parlamentari fanno parte.

Come per la compilazione dei codici si sono interrogati e curie e magistrati, crederebbe essere bene che, prima di licenziare i progetti di riforme amministrative, si consultasse su di essi il parere almeno dei principali Comuni e delle principali Deputazioni provinciali.

Col sistema di costituire rappezzature o ritocchi alla legge comunale, il nostro paese dà sembianza dell'infermo dantesco, che « con dar volta suo dolore scherma », o di una macchina in continua riparazione.

Quale risultato si può ottenere da leggi e da riforme, alle quali non si lascia mai il tempo di funzionare, e si ricomincia sempre da capo?

Loda le intenzioni del ministro che desidera di porre un termine ai disordini, alle perturbazioni che avvengono nei Consigli, ma una delle cause di questi disordini e l'instabilità delle leggi, mentre d'altra parte prima di applicare nuove leggi bisognerebbe purificare il corpo elettorale.

Nè conviene dimenticare che certi inconvenienti sono il portato stesso della libertà; cita l'esempio degli Stati Uniti, dove peraltro l'attività e l'energia della vita pubblica arriva perfino a tradurre dinanzi ai tribunali degli interi Consigli comunali.

Conviene adunque applicare ed applicare con energia, quando se ne presenta la necessità, le leggi penali.

Si dice che avvengono delle irregolarità; è vero: ma irregolarità ed abusi ne avvengono anche nello scioglimento dei Consigli comunali, noi quali in gran parte le pressioni personali, le influenze politiche, le ingerenze indebite rappresentano quella infiltrazione della politica nell'amministrazione che è pur troppo una delle più deplorevoli consuetudini del nostro paese. Cita a

questo proposito diversi esempi, che sono a sua conoscenza e riscontrati da lui personalmente.

Questi esempi però dimostrano contemporaneamente che la libertà corregge la licenza.

Elogia il progetto dell'Ufficio centrale che ha temperato le sanzioni del progetto ministeriale, ma ad onta di ciò non può dargli il suo voto favorevole, perchè anche così com'è stato ridotto, non risponde al suo modo di vedere.

Crede in pari tempo che i partiti estremi colle loro esorbitanze spingano appositamente allo scioglimento dei Consigli comunali, per offrire da una parte lo spettacolo del disordine amministrativo, dall'altro quello di pubbliche amministrazioni sottoposte ad un regime speciale.

Non darà, ripete, il suo voto a questo progetto di legge, che compie un movimento regressivo. Non presenta proposta sospensiva, ch'egli giudica opportuna, perchè non si sente sufficiente autorità per farlo.

PELLEGRINI, relatore. La prima parte delle osservazioni del senatore Faldella non riguarda il progetto di legge in discussione; può considerarsi come una specie di discussione generale di tutti e cinque i progetti di legge: limiterà pertanto la sua risposta a quelle osservazioni che sono relative al progetto di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali.

L'onorevole Faldella vuole che le cose restino come sono, essendo, secondo lui, sufficiente applicare rigorosamente le leggi già esistenti.

Non crede neppure egli che il progetto sia assolutamente perfetto; ma la questione sta anzitutto nel vedere se si possa o no accordare al ministro la facoltà dello scioglimento; ora si può negare che non avverranno mai fatti tali in un comune, pei quali non sia necessario addivenire all'estremo rimedio dello scioglimento?

La Commissione nella sua relazione ha studiato il problema dal lato costituzionale; ricorda sommariamente le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha creduto di potere accordare la facoltà dello scioglimento al ministro.

E ammesso tale principio la Commissione ha pure studiato quale dei due sistemi fosse accettabile: o quello della legge attuale, o quello del Consiglio nominato dal Re, e che dovrebbe stare in carica per tre anni.

Accenna ai motivi per i quali la Commissione ha creduto non fosse questo secondo sistema accettabile e riassume in proposito le considerazioni già ampiamente svolte nella relazione.

La Commissione ha riconosciuto la necessità di provvedere ai varii casi che impongono lo scioglimento dei Consigli comunali, ed ha creduto opportuno, oltrechè graduare le facoltà concesse ai commissari regi, determinare anche le loro funzioni a seconda che essi siano nominati o per un comune piccolo, o per un comune capoluogo di provincia; in quest'ultimo caso anzi ha proposto di porre a fianco del commissario una Commissione consultiva, scelta fra gli eleggibili a consiglieri comunali, ma che non diminuisca in nulla la responsabilità amministrativa del commissario regio.

Quanto all'autorità intrinseca delle deliberazioni del commissario, l'Ufficio centrale ha ponderato bene il concetto del Governo e si è preoccupato delle conseguenze che potrebbero derivare dallo accordare maggiori facoltà al commissario stesso.

Enumera i vantaggi e gli inconvenienti che ne deriverebbero e dice che l'Ufficio centrale si limita a porre il problema avanti al Senato, lasciandolo libero di decidere se intenda o meno accordare queste maggiori facoltà ai commissari Regi.

Espone poi la portata degli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale e ne giustifica il concetto informatore; respinge la taccia di illiberali e quasi reazionarii lanciata ai membri della Commissione, perchè immeritata.

Del resto, conclude che la Commissione ha il fermo convincimento di avere con il suo controprogetto pienamente risposto alla fiducia del Senato, che le affidò lo studio dei progetti di riforma amministrativa. (Approvazioni).

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il senatore Pellegrini col suo discorso esauriente renderebbe superflua la sua parola.

Risponderà nondimeno brevemente al senatore Faldella, o almeno a quelle parti del suo discorso sulle quali il relatore ha sorvolato.

Confuta l'opinione del senatore Faldella, che questi progetti di legge sieno venuti dinanzi al Senato senza preparazione.

Giammai progetti di legge furono preceduti da maggiore preparazione di questi. Essi rispondono ad una vera necessità.

È vero che la legge provinciale e comunale è stata, non è molto, ritoccata; ma non lo fu in quei punti, ai quali si riferisce la legge che sta dinanzi al Senato.

Per parte sua non si rammarica che le riforme si compiano a poco a poco, con piccoli progetti di legge, col sistema della evoluzione.

Il senatore Faldella esaminando la condizione di cose dalla quale muove questo progetto di legge, risaliva alla legge elettorale, ai mezzi che ci sono per falsare il voto elettorale. Anch'egli desidera che si possano purificare le sorgenti del potere municipale. Prega il senatore Faldella di considerare l'intento di questa legge e si persuaderà che qualunque riforma della legge elettorale amministrativa non esclude l'opportunità di questo progetto di legge e le disposizioni che contiene.

Non si sconforta dei dissensi che possono nascere dai partiti municipali, come indizio di una vita municipale attiva, ma quando si tratta di odii tra famiglie e tra individui, si costituiscono dei gruppi, i quali non si prefiggono altro scopo che non sia quello di sopraffare i propri concittadini e la pubblica amministrazione.

Gravi conseguenze producono questi odii, e allora si ricorre allo scioglimento dei Consigli per dar tempo alle passioni di calmarsi.

Pur troppo però questo periodo spesso non è di pacificazione, ma è un periodo di maggiori agitazioni, di ressa intorno al commissario Regio per trascinarlo nell'orbita di questo, piuttosto che di quel gruppo.

Il termine di sei mesi ora concessi al commissario Regio, in alcuni casi ha giovato, ha servito a ristabilire una situazione normale; ma pur troppo non accade sempre così; ed anche dopo questo periodo di tempo sono accaduti dei disordini deplorevoli.

Il senatore Faldella non propone che il Governo sia spogliato di ogni facoltà; dunque è semplicemente questione di tempo.

Se così è, non può sfuggire al finissimo senno del senatore Faldella la convenienza che un maggior limite di tempo sia accordato.

Chiede se il Governo potrebbe assistere al prolungato disordine delle amministrazioni comunali, senza provvedere.

Il senatore Faldella obbedisce ad una prevenzione, quando dice che questo progetto di legge costituisce un regresso per il quale l'oratore chiede le circostanze attenuanti.

Questi progettini di legge che stanno dinanzi al Senato rispondono ad una tendenza liberale. Cita a questo punto il *referendum*, che egli crede nient'altro che una esplicazione delle leggi già esistenti.

Ha trovato un alleato nel senatore Faldella, quando parlò di Consigli comunali governativi, a proposito dei quali fa una dichiarazione.

Tenterà di associarsi alle conclussioni dell'Ufficio centrale, anche in quelle proposte sulle quali non consente pienamente.

Tratta della questione dei comuni elettivi, o della costituzione di poteri assoluti e irresponsabili.

Tuttavia si arrende alle idee svolte dal senatore Pellegrini, per attestare dal suo buon volere di mantenere l'accordo coll'Ufficio centrale;

Il senatore Faldella paragonò i Comuni a dei soli e disse temere che la loro luce nella vita italiana possa scomparire. Per parte sua desidera pure che questa luce non scompaia, quando è luce veramente benefica; ma quando fosse una luce fosca, preferirebbe l'eclissi (Bene).

FALDELLA. Non replicherà all'onorevole Pellegrini diffusamente; dice solo che egli ha riconosciuto che lo scioglimento dei Consigli comunali si può paragonare ad una amputazione necessaria per un malato grave; egli solo desidererebbe che questa amputazione non divenisse una decapitazione.

Attorno alla vita dei Comuni si raccolgono tutte le correnti della vita nazionale, per cui non vorrebbe che mentre vi è un organismo così pieno di vita gli si infliggesse una *capitis diminutio*.

Si chiede che cosa diverrà un Comune che è stato per tre anni sotto tutela come un incapace.

Ripete che riconosce tutte le buone intenzioni che hanno mosso il ministro dell'interno a presentare questi progetti; ma non può dichiararsi soddisfatto delle spiegazioni da lui date.

È convinto che il rimedio escogitato per i mali dei Consigli comunali sia del tutto insufficiente; gli duole di aver udito dal ministro che vi siano Comuni italiani incapaci di amministrarsi; ne è tanto più addolorato alla vigilia dei festeggiamenti del cinquantenario del nostro Statuto.

Non dubita delle affermazioni del ministro, ma crede che il rimedio unico sia quello di rituffare la coscienza pubblica nel bagno di nuove elezioni e crede che il ministro dell'interno risponderebbe di più ai bisogni del paese, se potesse ottenere, di accordo col ministro guardasigilli, la severa e rigorosa applicazione degli articoli 93, 94 e 95 della legge comunale e provinciale.

Del resto insiste nelle sue osservazioni.

PELLEGRINI, relatore. Replica al senatore Faldella per dirgli che non crede di averlo frainteso; ripete che è persuaso che nei punti fondamentali egli concorda con lui; del resto non crede che nessuno dei senatori avrebbe proposto una misura reazionaria, ed è sicuro che nessun senatore avrebbe dato il suo voto ad una proposta che avesse avuto questo carattere (Bene).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. La discussione degli articoli è rimandata a lunedì.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Provvedimenti per il credito comunale e provinciale.

Votanti	107
Favorevoli . . .	75
Contrari	32

(Il Senato approva).

Levasi (ore 17,55).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 23 aprile 1898

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 14,10.

COSTA ALESSANDRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato

Presentazione di un disegno di legge.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, presenta un disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie.

Interrogazioni.

VENDRAMINI, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, risponde ad un'interrogazione dell'onorevole Santini, all'oggetto che « d'accordo con i suoi colleghi, riconoscendo agli uscieri delle Amministrazioni centrali i diritti onde usufruiscono gli altri impiegati governativi, voglia invitare le Società ferroviarie ad accordar loro l'uso del libretto in surrogazione delle richieste, con le quali godono egualmente il ribasso del 50 per cento ».

Dichiara che la concessione del libretto ferroviario agli uscieri delle Amministrazioni centrali, non sarebbe opportuna per varie ragioni, anche di disciplina e di ordine interno. Avverte che nessun diritto essi possono accampare in proposito.

SANTINI non può dichiararsi soddisfatto. Non comprende perchè il Governo trovi tante difficoltà ad accogliere una domanda molto modesta e ragionevole. Poichè gli uscieri già godono del ribasso ferroviario, si tratta di una questione di forma, di una questione essenzialmente d'amor proprio. Confida che il Ministero, studiando meglio la questione, modificherà le sue deliberazioni.

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri, risponde ad una interrogazione degli onorevoli Fasce, Imperiale, Bettòlo, Di Scalea, Capoduro, Nicolò Fulci, « sui provvedimenti presi per tutelare la libertà del commercio e della navigazione, in vista del conflitto ispano-americano ».

Non appena il dissidio tra gli Stati-Uniti e la Spagna parve poter condurre ad aperta ostilità, il Governo del Re non mancò di preoccuparsi delle conseguenze che avrebbero potuto derivarne per la navigazione ed il commercio dei neutri, tenuto conto soprattutto della circostanza che nè gli Stati-Uniti, nè la Spagna figurano tra le Potenze che hanno aderito alla dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856. A tal fine ci siamo messi in comunicazione con quelli tra i Governi europei che, nella eventualità di un conflitto armato tra la Spagna e gli Stati-Uniti, avrebbero avuto la maggior somma d'interessi da tutelare.

Mentre questo scambio d'idee si veniva svolgendo, il Governo degli Stati-Uniti, le ostilità essendo oramai virtualmente dichiarate, ci faceva di sua iniziativa pervenire la notificazione ufficiale dei principii di diritto marittimo a cui ha risoluto di attenersi nella presente guerra. Ecco sostanzialmente i termini della notificazione: « 1° La bandiera neutrale copre la merce nemica, eccettuato il contrabbando di guerra; 2° La merce nemica, eccettuato il contrabbando di guerra, non è passibile di cattura sotto bandiera neutrale; 3° Il blocco, per essere osservato, deve essere effettivo; infine il Governo degli Stati-Uniti non intende usare il diritto di corsa.

Niuna notificazione ci è fino ad ora pervenuta, circa la presente materia, dal Governo spagnuolo. Non appena ci giunga sarà mia cura di darne notizia.

La Camera può essere ben sicura che il Governo spiegherà, per la tutela degli importanti interessi a cui alludono gli onorevoli interroganti, il massimo impegno, la più assidua diligenza. (Approvazioni).

PALUMBO, sottosegretario di Stato per la marineria, dichiara che una divisione della squadra già fu mandata nelle acque dell'America, e, occorrendo, sarà rinforzata con altre navi.

FASCE ringrazia il Governo. Deplora che sia stato impossibile evitare la guerra: si compiace che il Governo italiano abbia preso l'iniziativa per renderne meno gravi le conseguenze. Confida che anche la Spagna aderirà ai principii della Convenzione di Parigi.

Si compiace anche della risposta data dal sottosegretario di Stato per la marina.

VENDRAMINI, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, risponde ad un'interrogazione dei deputati Arlotta e Della Rocca, i quali desiderano sapere « se intenda di affrettare l'esecuzione di opere indispensabili nell'officina dei Granili in Napoli, ove moltissimi operai lavorano allo scoperto, con grave danno della loro salute e non minore danno pel sollecito disbrigo delle riparazione al materiale ferroviario ».

Dichiara che il Ministero si propone di far eseguire sollecitamente i lavori opportuni.

ARLOTTA prende atto delle buone intenzioni del Governo, e

rileva l'importanza grandissima, per la città di Napoli, dell'officina dei Granili, e la urgente necessità delle opere richieste, indispensabili per l'igiene degli operai che vi sono addetti.

VENDRAMINI, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione del deputato Farinet, il quale interroga il ministro dei lavori pubblici « sulla inqualificabile disparità di trattamento usata dall'Amministrazione delle ferrovie del Mediterraneo nel permettere le minute investigazioni eseguite sui suoi registri da persone irresponsabili incaricate di tale lavoro dalle agenzie delle tasse, mentre rifiuta ostinatamente di rilasciare ai contribuenti, i quali ne fanno domanda a proprie spese, le dichiarazioni necessarie per dimostrare la falsità di tali accertamenti ».

Nota che si tratta d'investigazioni fatte nell'interesse della finanza e del giusto accertamento della ricchezza mobile. Evidentemente, però, non era praticamente possibile autorizzare i contribuenti a fare le stesse ispezioni.

FARINET lamenta che le Amministrazioni ferroviarie si prestino a trasformarsi in agenti fiscali. Contesta la veridicità delle attestazioni che le Società ferroviarie rilasciano a richiesta degli agenti delle imposte, e cita in proposito fatti concreti.

Domanda che si permetta ai contribuenti di potersi difendere consentendo loro di fare, a proprie spese, gli stessi accertamenti che si permettono agli agenti fiscali.

Protesta contro le Società ferroviarie e contro il Governo.

VENDRAMINI, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, osserva che la legge fa un preciso obbligo alle Società anonime in genere, e quindi anche alle Società ferroviarie, di ammettere gli agenti fiscali all'ispezione dei propri registri.

I contribuenti potranno alla lor volta domandare, non di ispezionare essi stessi i registri, ma di ottenere certificati relativi al contenuto dei registri stessi. In questo senso prende impegno di studiare la questione di concerto col ministro delle finanze.

VENDRAMINI, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, risponde al deputato Farinet, il quale desidera interrogare il ministro dei lavori pubblici « sul pericolo permanente per i viaggiatori derivante dallo stato deplorevole e minaccioso della galleria di Tercy sulla linea Ivrea-Aosta ».

Assicura che non vi è alcun pericolo: si tratta solo di ricostruire alcuni anelli, ciò che sarà fatto sollecitamente.

FARINET dichiara che la galleria di Tercy è realmente molto avariata, e può, da un momento all'altro, presentare un serio pericolo. Ciò hanno constatato illustri geologi.

VENDRAMINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, ripete nel modo più assoluto che non v'è pericolo di sorta.

Giuramento.

COLONNA LUCIANO, giura.

Lettura di proposte di legge.

MINISCALCHI dà lettura di una proposta di legge dei deputati Scalini, Radice, Sormani ed altri 47 deputati per la « Costituzione dei Consorzi Cacciatori della Provincia ».

Legge altresì una proposta di legge del deputato Alfonso Marescalchi per modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 493, sulle privative.

Svolgimento di una proposta di legge.

PICARDI svolge una proposta di legge per una lotteria a beneficio della Società Dante Alighieri.

Non ritiene sia del caso, perchè tutti li conoscono, di enunciare gli scopi di questa importante e patriottica associazione.

La quale nata organicamente forte non ha potuto, nei dieci anni di sua esistenza, avere uno sviluppo efficace per la insufficienza dei mezzi. Accenna all'opera zelante, patriottica, continua di molti soci — veri martiri — dell'Associazione.

Non devesi dunque alla organizzazione di questa Società, se non si sono ottenuti finora i desiderati risultati; ma ciò devesi alle classi più intelligenti e abbienti, e allo Stato il quale ha sempre tenuto un contegno negativo.

Accenna ad altre associazioni simili alla *Dante Alighieri*, che in altri paesi fiorivano con l'aiuto dello Stato delle classi abbienti e dirigenti.

L'associazione della quale si occupa ha un bilancio di circa 23 mila lire, eppure con questa somma ha potuto fare miracoli, sussidiando scuole e istituzioni italiane all'estero e distribuendo libri e premi. Di fronte a questa azione della *Dante Alighieri* risponde quella dello Stato, che su 92 scuole italiane ne ha soppresse 50, delle quali 28 nel bacino del Mediterraneo!

Insignificante poi è stata l'opera della Stato nell'America del Sud, dove l'Italia ha l'obbligo di far sì che almeno i nostri numerosi connazionali là residenti non abbiano a dimenticare la lingua italiana.

La proposta dunque di una lotteria a favore della *Dante Alighieri* ha uno scopo eminentemente nazionale e perciò spera che la Camera la vorrà approvare. (Vive approvazioni).

BRANCA, ministro delle finanze, si associa ai nobili e patriottici sentimenti manifestati dall'onorevole Picardi. Non può accettare però il biasimo inflitto da lui al Governo il quale per le scuole italiane all'estero fa tutto ciò che è possibile. Accetta quindi la proposta dell'onorevole Picardi, al quale il Governo, col sentimento di compiere una vera opera di Stato, non può non dare la più completa adesione. (Vivissime approvazioni).

PICARDI, con animo sinceramente grato, ringrazia l'onorevole ministro delle finanze non tanto dell'adesione data alla sua proposta quanto per le nobili parole pronunciate in nome del Governo in lode di un'associazione che ha fini altamente patriottici. (Bene! Bravo!)

(La proposta di legge è presa in considerazione).

Presentazione di Relazioni.

MANCINI presenta la relazione sul disegno di legge per convenzione col municipio di Pontecorvo per costruzione di locali ad uso di agenzia di coltivazione di tabacchi.

CHIAPUSSO presenta le relazioni su di una appendice al bilancio della guerra, e su alcune note di variazioni al bilancio stesso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dei dazi comunali.

MAJORANA ANGELO, relatore, dichiara che fu concordata col Ministero una modificazione al terzo comma dell'articolo 9 relativo alle garanzie del canone e alla durata e scadenza delle delegazioni.

(La Camera approva l'articolo 9 con la modificazione all'ultimo comma concordato fra Ministero e Commissione).

MINISCALCHI, segretario, dà lettura dell'articolo 10 che riguarda le condizioni per ottenere il passaggio dalla classe dei Comuni aperti a quella dei Comuni chiusi o ad una classe superiore.

CARCANO svolge il seguente articolo sostitutivo:

Art. 10. I Comuni che dalla categoria degli *aperti* intendessero passare a quella dei Comuni *chiusi*, o che per effetto di nuovo censimento acquistassero titolo al passaggio ad una classe superiore per la tariffa del dazio di consumo, o che intendessero allargare la cerchia daziaria, potranno ottenere l'attuazione dei relativi provvedimenti, purchè il passaggio di categoria o di classe, o l'allargamento della linea daziaria, sia dimostrato necessario per le condizioni del bilancio, e purchè il Comune abbia, in precedenza, adempito alle seguenti condizioni:

a) abbia ridotto il dazio sugli alimenti farinacei, secondo gli articoli 11 e 12 della presente legge;

b) abbia applicata la sovrimposta ai tributi diretti, in misura non inferiore al 50 per cento della imposta erariale principale;

c) abbia applicate le tasse comunali di famiglia o sul valore locativo, su esercizii e rivendite, su vetture e domestici, e sul consumo del gas e della luce elettrica in ragione di un decimo sul prezzo di vendita.

In questi casi, i Comuni dovranno, con deliberazione consiliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, obbligarsi a corrispondere allo Stato un aumento di canone sulla base del presumibile maggior reddito derivabile dalla innovazione, ed in ragione della *metà* quando si tratti di cambiamento di categoria o di classe, e di un *terzo* quando si tratta dell'allargamento della cerchia daziaria.

Le quote di maggior reddito spettanti allo Stato nelle misure indicate nel comma precedente verranno ridotte alla metà, quando il Comune abbia abolito interamente i dazi sugli alimenti farinacei.

La determinazione delle maggiori somme da corrispondersi allo Stato, in dipendenza delle operazioni considerate nel presente articolo, è attribuita al giudizio inappellabile della Commissione centrale, di cui nel precedente articolo 5.

MAJORANA ANGELO, relatore, essendo l'articolo 10 molto complesso, ritiene sarebbe bene dividerlo, e di discutere le diverse parti separatamente.

Così ora si potrebbe discutere e deliberare sull'emendamento Carcano, che si riferisce alla prima parte dell'articolo, e che la Commissione accetta con una lieve modificazione che indicherà.

MUSSI dichiara che voterà contro l'articolo 10; ma prende atto dalle dichiarazioni dell'onorevole Majorana, che sono un grave ammonimento ai Comuni.

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'emendamento dell'onorevole Calleri al 1° comma, così concepito:

« *Invece di*: e le tasse comunali di esercizio e di rivendita, sulle vetture e sui domestici, *dire*: le tasse comunali di esercizio e rivendita, sulle vetture e sui domestici ed una delle tasse di cui è cenno nelle leggi 28 giugno 1866 e 26 luglio 1868 (famiglia, valor locativo, bestiame).

CALLERI espone le ragioni che giustificano il suo emendamento.

CAMBRAY-DIGNY, dalla Commissione, espone le ragioni per le quali la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Calleri, che è incompatibile con quello, già accettato, dell'onorevole Carcano.

CALLERI lo ritira.

MAJORANA ANGELO, relatore, indica le modificazioni che la Commissione introdurrebbe, d'accordo con l'onorevole ministro, nell'emendameto dell'onorevole Carcano.

CARCANO le accetta.

BRANCA, ministro delle finanze, dichiara che il Governo terrà conto degli altri concetti dell'onorevole Carcano, che non potevano ora esser accolti, nel disegno di legge che presenterà pei tributi locali.

(L'articolo 10 è approvato).

PRESIDENTE apre la discussione sulla seconda parte dell'articolo 10 che prende il numero di 10 *bis*.

PINI, anche a nome dei deputati Ghillini, Alfonso Marescalchi, Panzacchi, Ghigi, Cimati, Cottafavi, Oliva, Zappi, Pasolini-Zanelli e Andrea Costa, propone al 4° alinea, numero 1, il seguente emendamento:

« 1° A ridurre i canoni di quei Comuni coi quali siano sorte contestazioni portate avanti alla giustizia ordinaria od amministrativa in dipendenza del consolidamento decennale dei canoni stabiliti dalla legge 8 agosto 1895, n. 481, a quella minor somma che fu oggetto delle contestazioni ».

LUCCHINI L., anche a nome dei deputati Miniscalchi, Pullè, Danieli, Fasce, Tiepolo, Bettolo, Vianello, Venturi, Pozzi, Imperiale e Piovene, propone un emendamento per il quale i maggiori proventi dovranno in parte essere erogati « a ridurre i canoni di quei Comuni nei quali l'aliquota del canone governativo sia superiore a lire 8 per abitante ».

Considerata la gravissima disparità delle aliquote dei dazi di consumo nei varii Comuni, ritiene opera di giustizia che ne siano alleviati i contribuenti maggiormente gravati. (Bene!).

PESCETTI deplora che si consolidi una tassa, che si riconosce iniqua, nel momento in cui i proventi di essa accennano a scemare e, come correttivo dell'ingiustizia, raccomanda la proposta dell'onorevole Lucchini.

PRESIDENTE. È già stata dal Governo e dalla Commissione introdotta nella nuova formola dell'articolo.

(Approvansi gli articoli 10 *bis* e 10 *ter*).

MAJORANA ANGELO, relatore, annuncia la nuova formula dell'articolo 11, nella quale fu introdotto un emendamento dell'onorevole Maggiorino Ferraris.

CARCANO ritira il suo emendamento, che corrispondeva a quello accolto dalla Commissione.

CALLERI non insiste nel suo emendamento il cui concetto fu già accolto dalla Commissione.

(L'articolo 11 è approvato).

DEL BUONO ritiene necessario modificare il periodo della riduzione del canone per rispettare gli appalti decennali.

SCHIRATTI, partendo dallo stesso concetto, propone che si assicuri l'osservanza dei contratti.

MAJORANA ANGELO, relatore, osserva che tale concetto fu già consacrato nell'articolo precedente; onde in questo si deve sopprimere il primo capoverso, che vi contraddirebbe.

(L'articolo 12 è approvato).

CARCANO propone il seguente articolo aggiuntivo:

Nella parte agglomerata aperta dei Comuni chiusi il dazio consumo potrà essere riscosso:

a) sui materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi, a fabbrica ultimata e sulle quantità accertate mediante computo metrico;

b) sui foraggi, mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie di equini.

MAJORANA ANGELO, relatore, lo accetta.

(È approvato ed approvansi gli articoli 13, 14 e 15).

MANCINI propone che all'articolo 16 si aggiunga:

« Il dazio consumo sul petrolio non potrà essere elevato in una misura superiore ad un decimo del vigente dazio doganale sul medesimo ».

MAJORANA ANGELO, relatore, osserva che questo articolo non è la sede opportuna per tale emendamento, che si riferisce all'articolo 18.

(L'articolo 16 è approvato).

LAZZARO, all'articolo 17, osserva come si venga a stabilire una facoltà per i prefetti, che egli non può approvare, quella cioè di infliggere multe.

MAJORANA ANGELO, relatore, fa rilevare che le leggi attuali in materia d'imposte conferiscono in parecchi casi ai prefetti la facoltà di infliggere multe.

LAZZARO trova ad ogni modo che con questa disposizione non si farebbe che peggiorare la nostra legislazione.

GIOLITTI. Vorrebbe che contro il decreto del prefetto fosse ammesso il ricorso al Ministero delle finanze.

LAZZARO crede che la decisione ultima dovrebbe lasciarsi all'autorità giudiziaria.

MAJORANA ANGELO, relatore, non è alieno dall'accettare la proposta dell'onorevole Giolitti.

LUCCHINI LUIGI non crede che, trattandosi di una multa di carattere amministrativo, sia il caso di un ricorso all'autorità giudiziaria.

GIOLITTI non può ammettere che un prefetto abbia facoltà di decidere sulla responsabilità dei consiglieri comunali.

LAZZARO trova pericoloso il dare con questa legge una nuova arma ai prefetti contro le Amministrazioni comunali, tanto più che i prefetti, specialmente nei periodi elettorali, sono già inclinati ad abusare delle facoltà loro concesse.

BRANCA, ministro delle finanze, fa osservare all'onorevole Lazzaro come per la più parte delle leggi d'imposta già si abbiano delle multe come quella che qui si propone, e ciò rappresenta

un beneficio per gli interessati, dispensandoli dalle formalità giudiziarie.

NOCITO, pur riconoscendo la giusta distinzione fra le multe amministrative e le penali, è d'avviso che la disposizione che si propone può dar luogo a gravi abusi per parte degli esattori.

MAJORANA ANGELO, relatore, propone di aggiungere all'ultimo capoverso « senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria ».

CALVI si associa alle osservazioni fatte dall'onorevole Nocito nel trovare enorme e contraria a tutti principii del diritto la disposizione che si propone.

Crede che ai Comuni debba lasciarsi in ogni caso la facoltà di ricorrere contro le multe all'autorità giudiziaria.

GIOLITTI crede che si potrebbe togliere ogni dubbiezza da questo articolo modificandone la dizione per modo da addossare la responsabilità diretta agli amministratori, appaltatori, ecc.

MAJORANA ANGELO, relatore, accetta la modificazione di forma proposta dall'onorevole Giolitti.

PIPITONE non crede sia il caso di dare al prefetto la facoltà di infliggere la multa, creando una deroga alle leggi comuni. Propone di modificare l'articolo nel senso che l'intendente di finanza possa semplicemente elevare verbale di contravvenzione.

VISCHI, vorrebbe che la proposta si uniformasse al sistema vigente per le altre leggi d'imposta, cioè che l'intendente di finanza potesse elevare il verbale di contravvenzione e che questo venisse poi trasmesso all'autorità giudiziaria.

BRANCA, ministro delle finanze, non è alieno dall'accettare una modificazione dell'articolo nel senso di consentire il ricorso all'autorità giudiziaria, pur facendo osservare che la facoltà iniziale d'infliggere la multa debba lasciarsi all'autorità prefettizia.

BOSDARI non crede che per semplici inesattezze nel fornire dati statistici si possano applicare multe così gravi come quelle che si comminano con questo articolo.

LUCCHINI L. fa osservare come questa disposizione tenda a creare non una vera penalità, ma una semplice multa amministrativa.

DILIGENTI crede che la disposizione proposta possa prestarsi a gravi abusi per parte dei prefetti.

VISCHI vorrebbe che il ricorso all'autorità giudiziaria avesse carattere sospensivo, e che si spiegassero meglio le inesattezze od irregolarità che possono dar luogo a multa, distinguendo la colpa dalla semplice omissione.

MAJORANA ANGELO, relatore, dichiara che la Commissione propone di ridurre i termini della multa che erano da lire 50 a lire 1000, ai termini da lire 20 a lire 200; e che il ricorso all'autorità giudiziaria abbia effetto sospensivo.

SALANDRA osserva come la formola proposta sia ambigua, poichè non è bene stabilito in quali forme possa farsi il ricorso all'autorità giudiziaria. Vorrebbe che si stabilisse semplicemente una multa per gli amministratori che abbiano fornito statistiche erronee, lasciando il resto alla procedura ordinaria.

PANATTONI vorrebbe che nella disposizione di legge si stabilisse la responsabilità solidale degli amministratori.

PIPITONE nel caso che non fosse accolto integralmente il suo emendamento, propone che ogni deliberazione per questo articolo sia rimessa a domani.

ZEPPA, presidente della Commissione, osserva che l'articolo della Commissione stabilisce un procedimento assai più equo del procedimento ordinario. Ma se la Camera vuole attenersi a quest'ultimo la Commissione non si oppone.

SALANDRA crede che si potrebbe conciliare tutto, stabilendo semplicemente che agli amministratori i quali presentassero statistiche irregolari o inesatte, si applicherà una multa da lire 20 a lire 200.

BRANCA, ministro delle finanze, accetta questa proposta, aggiungendo, però, che la multa si applicherà sopra denunzia dell'intendente di finanza.

(Si approva così modificato l'articolo 17: sono pure approvati un articolo 17 bis proposto dalla Commissione e l'articolo 18).

FRASCARA GIUSEPPE all'articolo 19 non può consentire che siano esenti da dazio consumo tutte le merci che servono alle amministrazioni dello Stato, come petrolio, legna, foraggi, avena e via dicendo; perchè così si toglierebbe ai Comuni un provento di almeno tre milioni di lire annue. Quindi propone senz'altro la soppressione dell'articolo: e che si aggiunga, ove occorra, qualche altra voce a quelle già dichiarate esenti nella legge organica del dazio consumo.

LUCHINI LUIGI si unisce alla proposta dell'onorevole Frascara Giuseppe; che, cioè, si sopprima l'articolo 19.

MORANDO è pure favorevole alla proposta di soppressione, non potendo ammettere la grave perdita che l'articolo 19 vorrebbe imporre ai bilanci comunali.

PESCETTI e MANCINI si associano a coloro che chiedono la soppressione dell'articolo.

CHINAGLIA consente interamente nelle considerazioni dell'onorevole Frascara. E perciò propone che non siano esenti da dazio i foraggi, la paglia, i combustibili, i saponi e le materie grasse che servono alle amministrazioni dello Stato.

BRANCA, ministro delle finanze, osserva che sono ingiustificate le apprensioni di coloro che vogliono dare a questo articolo una portata che non può avere. Il Governo vuole eliminare l'inconveniente che ora si verifica per la classificazione che alcuni Comuni vogliono dare ai fucili. (Vivi commenti).

E perciò accetta l'emendamento dell'onorevole Chinaglia, convenendo perfettamente che l'esenzione del dazio non debba punto comprendere le derrate di consumo.

FINARDI crede che si debba formulare l'articolo in modo da garantire l'interesse dei bilanci comunali.

LUCCA crede che basti prendere atto delle dichiarazioni del ministro, il quale potrebbe indicare tassativamente quali oggetti debbono essere esenti da dazio.

MAJORANA ANGELO, relatore, propone che alle voci dichiarate esenti dalla legge organica del dazio consumo, si aggiungano le armi, le parti di armi, gli oggetti di casermaggio, e le munizioni da guerra appartenenti allo Stato. (Approvazioni).

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo sostitutivo allo articolo 19, firmato dagli onorevoli: Pescetti, Bissolati, Pantano, Morgari, Pipitone e Socci.

« Sono dichiarate esenti da dazio consumo:

1° Le società cooperative per le distribuzioni dei generi di prima necessità fatte ai propri soci effettivi il cui guadagno o reddito individuale non superi lire quattro al giorno, per soddisfare ai bisogni loro o delle loro famiglie, purchè il consumo avvenga nel loro domicilio o nel luogo del lavoro, o purchè la distribuzione non abbia scopo di lucro o di una rimunerazione al capitale sociale superiore al 4 per cento oltre l'assegno al fondo di riserva nella misura minima indicata dall'articolo 182 del Codice di commercio.

L'esenzione non riguarda il dazio di consumo sugli alcools, liquori e vini di lusso.

Quando in una società cooperativa vi siano soci che hanno un guadagno o reddito individuale superiore alle quattro lire al giorno, la società potrà godere della esenzione procedendo ad un abbonamento proporzionato al consumo dei soci suddetti ».

BRANCA, ministro delle finanze, osserva che la proposta dell'onorevole Pescetti non può discutersi in occasione di questa legge, e perciò non l'accetta. Dichiara però che la prenderà in considerazione quando si discuterà una riforma dei tributi locali.

PESCETTI dice che l'idea della sua proposta fu già caldeggiata da Quintino Sella. Si tratta di favorire le associazioni cooperative che rappresentano un elemento d'ordine e la difesa delle classi lavoratrici, (Rumori e commenti) e di applicare concetti propugnati in altre occasioni dagli attuali ministri Luzzatti e Gallo (Rumori) e dai già ministri Magliani, Grimaldi e Colombo. (Nuovi rumori).

Spera perciò che la Camera vorrà far buon viso ad un emendamento che è virtualmente già votato fin dal 1888 (Rumori), suggerito dall'esperienza delle cooperative esistenti nel Comune di Firenze, e che ha il solo intento della conservazione sociale. (Approvazioni — Congratulazioni all'estrema sinistra).

MAJORANA ANGELO, relatore, riconosce la gravità della questione accennata dall'onorevole Pescetti: ma non essendo questa la sede opportuna, non può accettare l'emendamento.

PESCETTI lo mantiene.

(La Camera respinge la proposta dell'onorevole Pescetti, e approva l'articolo 19 emendato dalla Commissione. Si approvano anche tutti gli altri articoli del disegno di legge).

Discussione sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE annunzia che gli onorevoli Schiratti e Baccelli Alfredo propongono, per la seduta antimeridiana di lunedì, la discussione dei disegni di leggi pei Monti di pietà e per la polizia sanitaria degli animali.

BARZILAI crede che convenga anche definire la questione dei fabbricati; e propone che si stralcino dal disegno di legge, per discuterli subito, gli articoli che si riferiscono alla revisione.

GIOLITTI afferma che non si può ora discutere la proposta dell'onorevole Barzilai, che ha carattere sospensivo. Chiede perciò che si scriva nell'ordine del giorno di martedì la legge dei fabbricati, per discutere allora la proposta medesima.

PLACIDO, presidente della Commissione, non può consentire nell'ordine di idee dell'onorevole Barzilai, e prega la Camera di definire una buona volta una questione che è di stretta giustizia.

BARZILAI consente nella proposta dell'onorevole Giolitti. (Conversazioni).

DE BELLIS domanda al presidente quando crede che la Camera possa partecipare alle feste di Torino (Commenti animatissimi).

SONNINO fa notare all'onorevole Barzilai che oggi non si può discutere il merito della questione. Si tratta di stabilire se la legge dei fabbricati si deve o no discutere; e questo la Camera deve dire schiettamente e senza sottintesi.

GIOLITTI osserva all'onorevole Sonnino che ha detto precisamente la stessa cosa. Si iscriva la legge, per martedì, nell'ordine del giorno; e allora vedremo il da farsi.

DI RUDINI' presidente del Consiglio; si unisce all'onorevole Sonnino nell'ammettere che oggi non si può discutere la questione di merito, e neanche la questione sospensiva. Sarà lieto di discutere presto la legge dei fabbricati; ma non può assicurare che il ministro del tesoro potrà, martedì, intervenire alla seduta. (Commenti). E senza il ministro del tesoro, sarebbe assurdo voler discutere la politica finanziaria del Gabinetto.

Intanto crede convenga stabilire l'ordine del giorno di lunedì; salvo a vedere lunedì che cosa si possa far dopo.

BACCELLI GUIDO insiste nel chiedere che la discussione del disegno di legge dei fabbricati, continui. Se poi si solleverà la questione generale finanziaria, il presidente del Consiglio farà le proposte che crederà opportune.

PRESIDENTE. Vuol dire che intanto rimane inalterato l'ordine del giorno delle sedute pomeridiane.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge di riforma della legge sul dazio consumo.

COSTA ALESSANDRO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Aggio — Ambrosoli — Anzani — Arcoleo Arlotta — Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bacci — Balenzano — Baragiola — Bernini — Bertetti — Bettolo — Bianchi — Bonacci — Bonardi — Bonfigli — Bonin — Borsani — Borsarelli — Bosdari — Branca — Brenciaglia — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Brunicardi.

Cagnola — Calderoni — Calleri Enrico — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Cappelli — Carcano — Carmine — Carpaneda — Castelbarco-Albani — Castiglioni — Cavalli — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cimati — Clementini — Cocco-Ortu — Coletti — Colonna Luciano — Colonna Prospero — Compans — Conti — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Daneo — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Cesare — De Donno — Del Balzo Carlo — Del Balzo Gerolamo — Del Buono — De Martino — De Michele — De Nicolò — De Nobili — De Prisco — De Riseis Giuseppe — Di Bagnasco — Di Broglio — Di Cammarata — Diligenti — Di Rudinì Antonio — Di Rudinì Carlo — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Donadio.

Falconi — Farinet — Fasce — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franchetti — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Frola.

Gallini — Gallo — Ghigi — Ghillini — Gianturco — Giolitti — Giovanelli — Girardini — Giunti — Goja — Greppi.

Lacava — Lanzavecchia — Laudisi — Lazzaro — Lochis — Lojodice — Lorenzini — Lovito — Lucca — Lucchini Luigi — Lucernari — Luchini Odoardo — Luporini — Luzzatto Attilio.

Magliani — Mancini — Manna — Marescalchi Alfonso — Marsengo-Bastia — Mascia — Massimini — Maurigi — Mauro — Mazza — Mazziotti — Medici — Menafoglio — Mezzacapo — Mezzanotte — Michelozzi — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mussi.

Nocito.

Orlando — Ottavi.

Paganini — Pala — Palizzolo — Palumbo — Pasolini-Zanelli — Pavia — Pavoncelli — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pini — Piola — Piovene — Pipitone — Podestà — Poggi — Poli.

Radice — Riccio Vincenzo — Rizzo Valentino — Rogna — Rossi Enrico — Rubini — Ruffo.

Salandra — Santini — Scalini — Schiratti — Sciacca della Scala — Selvatico — Serralunga — Sili — Solinas-Apostoli — Sormani — Spada — Squitti — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tassi — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Tripepi — Turbiglio — Turrisi.

Vagliasindi — Valeri — Valle Angelo — Valle Gregorio — Vendramini — Venturi Silvio — Vetroni — Vianello — Vischi — Vollaro De Lieto.

Zanardelli — Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Bastogi — Berio — Biscaretti.

Calpini — Capaldo — Cavagnari — Civelli — Colombo-Quattrofrati.

D'Ayala-Valva — De Cristoforis — De Gaglia — De Riseis Luigi — Di Trabia.

Giuliani — Guicciardini.

Lucifero.

Marcora.

Niccolini.

Palberti — Panzacchi — Pivano — Pozzi Domenico — Pullè.

Rampoldi — Romanin-Jacur.

Serristori.

Tasca-Lanza — Torrigiani.

Sono ammalati:

Alessio.

Bombrini — Brin.

Gianolio.

Imbriani-Poerio.

Meardi — Mirabelli.

Toaldi.

In missione:

Martini.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione.

Favorevoli	164
Contrari	69

(La Camera approva).

Interrogazioni.

MINISCALCHI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle provvidenze che egli intende adottare per salvare la popolazione del Comune di Paternopoli, nell'imminenza dell'estate, da un'altra invasione di ileotifo a causa di quelle acque inquinate.

« Del Balzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni che lo hanno persuaso a non traslocare, da Avellino, il consigliere di prefettura signor Masi, nipote di un deputato politico di quella provincia, e presidente del Consiglio provinciale.

« Del Balzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se, imitando il nobile esempio dato dal Principe di Napoli per la guarnigione di quella città, voglia invitare gli altri comandanti di Corpo d'Armata a far tenere delle conferenze agricole ai militari provenienti dalla numerosa classe degli agricoltori.

« Mancini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se, conforme giustizia e conforme quanto fu praticato in caso consimile con Regio decreto 5 settembre 1877, intenda aggiungere al regolamento 29 agosto 1897, approvato con Regio decreto pari data n. 512, una disposizione transitoria, per salvare la posizione di quegli aspiranti commessi gerenti negli uffici demaniali che da più anni si trovano in servizio, ed ai quali il regolamento stesso ingiustamente ha preclusa ogni carriera.

« Mancini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se, dando la sua adesione al recente disegno di legge per la conservazione della Laguna di Venezia, abbia ricercato o intenda ricercare in materia così importante il parere della Commissione consultiva della pesca.

« G. Veronese ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro per sapere quando intende presentare l'elenco dei membri del Parlamento i quali comunque percepiscano danaro dallo Stato.

« Manna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla necessità di modificare l'orario della ferrovia Roma-Castellamare Adriatico.

« Manna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sul sistema tenuto dalle Autorità di pubblica sicurezza nella rinnovazione delle licenze di porto d'armi, che è di non lieve pregiudizio per coloro che ne fanno richiesta.

« Giunti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura sui motivi che impedirono l'impianto di un vivaio di viti americane nella provincia di Cosenza, dove la fillossera ha cominciato a devastare i vigneti.

« Chiede inoltre interrogarlo sul ritardo all'impianto di una cattedra ambulante di agricoltura in detta provincia, promesso dall'ex-ministro Guicciardini.

« Giunti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri degli affari esteri e della marina per sapere:

1° se il Governo del Re intenda vietare la vendita e la consegna della *Garibaldi* in vista del conflitto ispano-americano;

2° se, a tenore del Codice italiano sulla marina mercantile e dei patti stipulati fra l'Italia e gli Stati Uniti di America, debba il carbone ritenersi escluso dal contrabbando di guerra.

« Gianturco »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio per sapere quando intenda portare in discussione il progetto di riforma della legge forestale da tanto tempo invocata dalle popolazioni rurali.

« Farinet ».

« I sottoscritti interrogano il ministro del tesoro per sapere se e quando intenda presentare, in omaggio ai principii contenuti nella legge 6 agosto 1893, n. 456, un disegno di legge inteso ad assicurare la pensione di riposo ai funzionari delle stazioni di prova agrarie e speciali, ormai da molto tempo dipendenti dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, ritenuto lo scarsissimo numero di persone che ne ritrarrebbero il legittimo beneficio e l'onere lievissimo che ne verrebbe al tesoro.

« Ottavi, Venturi, Alessio, Clemente, Mancini ».

La seduta termina alle 19,30.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Nell'adunanza di stamani gli Uffici, dopo avere ammesso alla lettura due proposte di legge d'iniziativa l'una del deputato Marescalchi Alfonso, l'altra del deputato Scalini ed altri, hanno preso in esame il disegno di legge già approvato dal Senato intorno agli alienati ed ai manicomi (279), nominando Commissari gli onorevoli Palizzolo, Cottafavi, Frascara Giuseppe, Bonfigli, De Bernardis, Venturi, Torniells, Paganini e Bianchi;

e le proposte di legge *sul duello* (280, 280 *bis*) nominando Commissari gli onorevoli Pansini, Di Sant'Onofrio, Morandi Luigi, De Martino, Torraca, Mezzacapo e Conti (mancano i Commissari degli Uffici VII e IX).

L'Ufficio V ha pure nominato il commissario sul disegno di legge:

Sulla fabbricazione e smercio dei sieri (277) eletto l'onorevole Torraca. La Commissione resta così composta degli onorevoli Casciani, Cottafavi, Ruggieri, Mezzanotte, Torraca, Cremonesi, Scalini, Scotti e Celli.

Sulla proposta di legge:

Lotteria a favore dell'Esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica, che avrà luogo in Como nel 1899 (273) eletto l'onorevole Greppi. La Commissione resta così composta degli onorevoli Carcano, Pinchia, Ferrero, Finardi, Greppi, Arnaboldi, Scalini, Cagnola e Borsani.

Sulla proposta di legge:

Lotteria a favore del Comitato milanese per la erezione di un monumento nel cimitero di Musocco (278) eletto l'onorevole Boselli. La Commissione resta così composta degli onorevoli Ceriana-Mayneri, Fulci Nicolò, Morpurgo, Colombo-Quattrofrati, Boselli, Ottavi, Borsarelli, Conti e Carpaneda.

La Commissione per l'esame della proposta di legge: Lotteria a favore del Comitato milanese per la erezione di un monumento nel Cimitero di Musocco (278) si è oggi costituita nominando presidente l'onorevole Conti e segretario l'onorevole Morpurgo.

Convocazioni.

Per le ore 14 di domani, domenica 24, è convocata la Commissione per l'esame della proposta di legge: Lotteria a favore dell'Esposizione voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899 (273);

per le ore 10 di lunedì 25 corrente la Commissione per la Autorizzazione di spesa per lo studio di un progetto tecnico di un acquedotto per le Puglie (275);

per le ore 15 dello stesso giorno è anche convocata la Commissione per l'esame del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti gli Istituti di previdenza nel personale delle Reti ferroviarie (217).

Per lunedì 25 alle ore 13 1½ è convocata la Giunta generale del bilancio per l'esame del disegno di legge: Proroga della riduzione temporanea del dazio sul grano (288) Urgenza.

La Commissione per l'esame del disegno di legge: Sulla fabbricazione e sullo smercio dei sieri (277), si è oggi costituita nominando presidente l'onorevole Cremonesi, segretario e relatore l'onorevole Casciani.

La Commissione per l'esame del disegno di legge: intorno agli alienati ed ai manicomi (279), si è oggi costituita nominando presidente l'onorevole De Bernardis e segretario l'onorevole Cottafavi.

DIARIO ESTERO

La *Gazzetta ufficiale* di Madrid del 24 aprile pubblica un Decreto che proclama lo stato di guerra fra la Spagna e gli Stati-Uniti.

Il Decreto fissa un termine di cinque giorni alle navi mercantili degli Stati-Uniti per lasciare i porti spagnuoli.

Il Decreto soggiunge che la Spagna aderisce ai principî della Dichiarazione di Parigi del 1856, cioè che la bandiera copre la merce, salvo il contrabbando di guerra.

Il Decreto, però, fa formale riserva sul diritto della Spagna di praticare la corsa, quando lo giudicherà opportuno.

***

Si telegrafa da Madrid 23 aprile:

Nell'ultimo Consiglio dei ministri, il sig. Sagasta rivolgendosi alla Reggente disse:

« In questo momento solenne in cui sta per tirarsi il primo colpo di cannone, il governo accetta tutta la responsabilità delle sue decisioni; ma esso crede opportuno che la Reggente oda l'opinione di tutti i capi politici e uomini eminenti dei varii partiti come pure l'opinione dei principali generali ».

Secondando questo voto, la Reggente ha deciso di incominciare immediatamente questa consultazione.

Il Presidente del Senato le ha dichiarato che il gabinetto attuale, così com'è, deve affrontare le difficoltà della situazione.

Il Presidente della Camera ha dichiarato alla Reggente che esso riteneva ragionevole e patriottico che la Corona conservasse la sua fiducia al partito liberale, che fa assegnamento sulla cooperazione degli altri partiti e sulla loro unanimità per assicurare la difesa dell'onore e dell'integrità della patria. « Se il partito liberale non si sentisse la forza di continuare a governare, si dovrebbe fare appello ai conservatori e se questi sollevassero delle obbiezioni, sarò pronto io » ha soggiunto il Presidente della Camera.

I signori Elduayen e Pidal, ex-presidenti del Senato e della Camera si sono tenuti in una riserva assoluta.

L'ex ministro, generale Azcarrega, ha parimenti consigliato alla Reggente di lasciare al gabinetto attuale la gestione degli affari.

***

Al Senato, il maresciallo Martinez Campos ha pronunciato un grande discorso. Esso si è congratulato col Governo della saggezza dimostrata accettando tutte le proposte compatibili colla dignità della Spagna. Aggiunse che dal 1820 gli americani nutrono l'idea di impadronirsi di Cuba. Se l'America è degli Americani, la Spagna pure deve essere considerata come una Potenza americana, perocchè ha bagnato col suo sangue i campi americani. Il maresciallo ha rammentato che in America esistono 40 milioni di abitanti di origine spagnuola e che sono devoti alla madre patria.

Il senatore repubblicano Gonzales ha dichiarato che era assolutamente d'accordo col maresciallo Campos e che, di fronte alla patria in pericolo, tutti i partiti spagnuoli devono esssere unanimi ad offrire il loro concorso incondizionato al governo.

Una proposta di parecchi senatori offerente il loro concorso per salvare la dignità spagnuola è stata adottata per acclamazione.

Il ministro degli affari esteri ringrazia il Senato in nome del governo nazionale.

***

I giornali spagnuoli hanno dall'Avana 23 aprile:

Il governo insulare cubano ha pubblicato il seguente proclama agli abitanti dell'isola:

« Cubani, noi siamo tutti spagnuoli; noi godiamo tutte le libertà che si possono accordare. Se gli Stati Uniti non avessero ipocritamente ed efficacemente aiutato i ribelli, noi avremmo ristabilito la pace in breve tempo.

« Dobbiamo unirci per respingere l'infame attentato che gli Stati Uniti tentano di consumare impadronendosi dell'isola di Cuba, e volendo sottometterla alla dominazione di una razza straniera opposta alla nostra per le sue tradizioni, la sua lingua, la sua religione, le sue abitudini ».

Il proclama termina con degli evviva alla Spagna, al Re ed alla Regina.

***

Il governo americano ha comunicato alla stampa il testo seguente delle istruzioni telegrafate al generale Woodford perchè trasmetta l'*ultimatum* degli Stati Uniti al governo spagnuolo:

« Voi avete ricevuto il testo della soluzione votata il 19 dal Congresso e approvato oggi, relativo alla pacificazione di Cuba.

« Conforme a questa legge, il Presidente vi incarica di comunicare immediatamente al governo spagnuolo la risoluzione in parola, con una richiesta formale del governo americano la quale esige che la Spagna rinunzi immediatamente alla sovranità ed al governo dell'isola di Cuba, che essa ritiri le sue truppe di terra e di mare da Cuba e dalle acque cubane.

« Facendo questa domanda, gli Stati Uniti ripudiano, da parte loro, ogni disposizione od intenzione di esercitare una sovranità, una giurisdizione od un controllo su Cuba e non hanno altro scopo che di pacificare l'isola. Essi affermano la loro determinazione, non appena sia raggiunto questo scopo, di lasciare il governo ed il controllo di Cuba alla sua popolazione, la quale costituirà un governo libero ed indipendente.

« Se sabato prossimo, 23 aprile, a mezzogiorno, il governo degli Stati Uniti non avrà ricevuto dal governo spagnuolo una risposta pienamente soddisfacente a questa domanda e a questa risoluzione, in modo da assicurare la pace a Cuba, il Presidente, senza altro avviso preventivo, impiegherà nella

misura che sarà necessaria, il potere e l'autorità che gli conferisce e gli impone la risoluzione comune per mettere in esecuzione a risoluzione stessa ».

***

Il generale Woodford rispose al telegramma del Governo americano in questi termini:

« Stamani di buon'ora, appena ricevuto il vostro telegramma e prima che lo comunicassi al Governo di Spagna, questo Ministro degli Esteri mi notificò che le relazioni diplomatiche sono rotte fra i due Paesi e che le comunicazioni ufficiali fra i rispettivi rappresentanti sono cessate. Di conseguenza chiesi i passaporti e rimisi la legazione all'Ambasciata inglese e partii per Parigi nel pomeriggio, dandone anche notizia ai Consoli. »

***

Il proclama del Presidente Mac-Kinley, che annunzia il blocco di Cuba, è del seguente tenore:

« Io dichiaro e proclamo, colla presente, che gli Stati Uniti hanno stabilito e che manterranno il blocco del litorale settentrionale di Cuba compresivi i porti di questo litorale tra Cardenas, Bahia Honda e il porto di Cienfuegos.

« Questo blocco si effettuerà in conformità alle leggi degli Stati Uniti e al diritto delle genti, applicabili in siffatte circostanze.

« Delle forze sufficienti andranno a stazionare per impedire l'ingresso e l'uscita delle navi dai porti su menzionati.

« Ogni nave neutra che si avvicinasse a questi porti o tentasse di abbandonarli senza aver avuto cognizione dello stabilimento di questo blocco, sarà debitamente avvisata dal comandante delle forze del blocco, il quale registrerà il fatto sul libro di bordo colla data ed il luogo della registrazione di questo avvenimento.

« Se le navi così prevenute tentassero ancora una volta di entrare nel porto così bloccato, esse saranno catturate e spedite al porto più vicino e meglio appropriato per la procedura di presa che potrà essere giudicata necessaria contro di esse o contro il loro carico.

« Le navi neutre che si trovano nei porti qui sopra menzionati nel momento dello stabilimento del blocco, avranno trenta giorni per uscirne ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. la Regina si recò ieri alla inaugurazione dell'Esposizione annua delle opere dei pensionari dell'Accademia di Francia a Villa Medici. L'Augusta Sovrana venne ricevuta da S. E. l'Ambasciatore e dai membri dell'Accademia e della colonia francese.

Furono eseguiti due saggi di musica composti dai signori Jules Monquet, autore del poema sinfonico *Andromeda*, e Omer Latorey, con i quali S. M. si congratulò vivamente.

S. M. il Re del Belgio giunse ieri a Napoli, a bordo del suo yacht *Clementine*.

Le LL. AA. RR. i Principi Costantino e Giorgio e la Principessa Sofia di Grecia giunsero ieri a Venezia con il yacht *Amphitrite*, che si è ormeggiato nel bacino di San Marco.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per questa sera, alle ore 21, per proseguire nella discussione degli affari segnati all'ordine del giorno.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 25 aprile, a lire 107,80.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane del Regno, nella settimana dal 25 a tutto il 1° maggio, per i daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 107,85.

Marina mercantile. — I piroscafi *Sirio* e *Letimbro*, della N. G. I., partirono il giorno 22, il primo da Montevideo per Buenos-Ayres, ed il secondo da Hong-Kong per Bombay.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CARDIFF, 23. — Lo sciopero dei minatori di carbon fossile, inscritti alla *Coal-Owners-Association*, continua invariato; le autorità hanno offerto la loro mediazione; crescono pertanto le speranze di un accordo.

KEY-WEST, 23. — Si annunzia che l'incrociatore *New-York* catturò un vapore spagnuolo, che si crede sia l'*Alfonso XII*.

Si annunzia che la flotta americana prese posizione dinanzi a Cuba, allo scopo di bloccarla.

LONDRA, 23. — Lo scambio d'idee fra le Potenze ha unicamente per iscopo di bene accertare la condizione giuridica dei neutri relativamente al conflitto spagnuolo-americano.

NEW-YORK, 23. — Il *New-York Wordl* dice che il presidente della Confederazione, Mac Kinley, si oppone risolutamente al bombardamento dell'Avana e ad ogni azione immediata.

La *Post* annunzia che Mac Kinley invierà oggi un Messaggio al Congresso, annunziante che è necessaria una dichiarazione regolare di guerra.

LONDRA, 23. — I giornali della sera annunziano che la nave americana *Shenandoah*, in rotta per Liverpool con un carico di 160,000 moggia di grano, è stata catturata dalla flotta spagnuola.

BERLINO, 23. — Un Decreto imperiale fissa le elezioni pel Reichstag al 16 giugno prossimo.

DRESDA, 23. — A mezzodì ha avuto luogo una rivista militare, alle quale hanno assistito il Re di Sassonia, gli Imperatori d'Austria-Ungheria e di Germania, il Duca di Genova e gli altri Principi, seguiti da un brillantissimo Stato Maggiore, nel quale era notato l'Ambasciatore italiano, generale Lanza.

I Sovrani ed i Principi furono vivamente acclamati dalla folla.

BERLINO, 23. — L'incrociatore tedesco *Geier* ha ricevuto ordine di recarsi immediatamente da Bahia a San Thomas per proteggere gl'interessi tedeschi nell'isola di Cuba.

DRESDA, 23. — Stasera ha luogo a Corte un grande pranzo di gala, al quale assistono col Re e la Regina, gl'Imperatori di Germania e d'Austria-Ungheria, il Duca di Genova, il Cancelliere germanico, principe di Hohenlohe, il Ministro degli affari esteri austro-ungarico, conte Goluchowski, l'Ambasciatore d'Italia, generale Lanza, gli altri membri del Corpo diplomatico e i grandi dignitari di Corte e dello Stato.

MADRID, 24. — Si annunzia ufficialmente che la squadra degli Stati-Uniti, composta di dodici navi, è arrivata, iersera, in vista dell'Avana.

WASHINGTON, 24. — Il Corpo diplomatico discute la legittimità della cattura della nave spagnuola *Buenaventura*, avvenuta prima che fosse scaduto il termine dell'*ultimatum* alla Spagna.

KEY-WEST, 24. — La goletta spagnuola *Mathilde* è stata catturata da navi degli Stati-Uniti.

KEY-WEST, 24. — La cannoniera *Helana* ha rimorchiato qui, stamane, il vapore spagnuolo *Miguel Jover*, proveniente da New-Orleans e diretto a Barcellona, con carico di cotone e di grano.

Il vapore *Jover* stazza duemila tonnellate.

L'AVANA, 24 — *Dal bordo della nave « New-York », ore 2 del mattino.* — Il forte Morro aprì il fuoco iersera alle 11, tirando dieci proiettili, ma senza risultato.

La squadra americana non rispose.

HONG-KONG, 24 — Cinque navi della squadra degli Stati Uniti partono oggi con ordini segreti.

L'*Olympia* ed il *Baltimore* attendono l'arrivo del Console degli Stati Uniti a Manilla e seguiranno domani le anzidette navi.

Le autorità britanniche hanno emanato un proclama, col quale viene proibito ai nazionali inglesi di aiutare veruna delle due nazioni belligeranti.

MADRID, 24 — Il Generale Blanco telegrafa dall'Avana che la squadra degli Stati Uniti è scomparsa in direzione Nord.

NEW-YORK, 24 — Gli incrociatori *Minneapolis* e *Columbia* lasciarono Forte-Monroe per scortare la nave degli Stati Uniti *Paris*.

L'AVANA, 25 — *Dal bordo della nave ammiraglia della squadra degli Stati-Uniti « New-York », presso l'Avana, 23, ore 2 pom.* — Il monitore *Puritan*, l'incrociatore *Cincinnati*, le cannoniere *Machias*, *Nashville*, *Castine* e *Newport*, le torpediniere *Foote* e *Winslow* partirono alle ore 10 di stamane per mettere in istato di blocco i porti di Matanzas, Mariel e Cardenas.

Il rimanente della squadra fece una mossa generale in avanti con velocità media.

Mezz'ora dopo, fu visto l'incrociatore *Cincinnati* che ritornava da Matanzas; un denso fumo usciva dai suoi fumaiuoli. Evidentemente il *Cincinnati* inseguiva una nave. Tosto la squadra scoprì l'oggetto di tale inseguimento ed era una nave da guerra che faceva rotta, rasentando la costa.

La nave ammiraglia *New-York*, l'incrociatore *Marblehead* e la cannoniera *Wilmington* si distaccarono immediatamente dalla squadra, onde fermare quella nave, che, secondo l'avviso degli ufficiali americani, si riteneva la nave spagnuola *Viscaya* o *Oquendo*.

Grande eccitazione regnava sulle navi americane. Tutti gli equipaggi si mostravano desiderosi di battersi. Si fecero tutti i preparativi occorrenti pel combattimento; i cannoni di tribordo e delle due torri di prua e di poppa del *New-York* furono puntati contro la nave inseguita.

Si rilevò allora che la nave inseguita portava bandiera italiana. Tuttavia le navi americane continuarono ad avanzare sempre pronte al combattimento.

Quando il *New-York* giunse a circa 1500 metri di distanza dalla nave inseguita, questa issò la bandiera degli Stati-Uniti e e sparò quindici colpi di cannone come salva alla squadra americana. Il *New-York* rispose subito al saluto, issando la bandiera italiana.

Fu constatato allora che la nave inseguita era l'incrociatore taliano *Giovanni Bausan*, il quale continuò la sua rotta ed entrò nel porto dell'Avana.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 23 aprile 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì. 750.47
Umidità relativa a mezzodì. 66
Vento a mezzodì . . . . Ovest moderato.
Cielo. . . . . coperto.
Termometro centigrado. . . . . . { Massimo 18.°0. / Minimo 13.°1.
Pioggia in 24 ore: mm. 1.7.

23 aprile 1898:

In Europa ancora pressione elevata al Nord, 779 Arcangelo; bassa sull'alto Adriatico 752.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito fuorchè in Sicilia; temperatura abbassata al S; pioggie specialmente al Nord.

Stamane: cielo generalmente coperto, con pioggie Italia superiore.

Barometro: 752 Forlì, 753 Verona, Genova, Livorno, Camerino; 754 Belluno, Torino, Roma, Foggia; 757 Cagliari, Messina; 758 Palermo, Catania.

Probabilità: venti freschi settentrionali al Nord, intorno a ponente altrove; cielo vario al S, nuvoloso o coperto altrove con pioggie.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA
Roma, 23 aprile 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima nelle 24 ore precedenti	Temperatura Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	coperto	calmo	18 0	11 0
Genova	coperto	calmo	16 7	11 9
Massa Carrara	piovoso	calmo	20 0	11 2
Cuneo	coperto	—	11 8	7 7
Torino	piovoso	—	12 2	9 3
Alessandria	coperto	—	15 0	10 7
Novara	piovoso	—	13 2	10 2
Domodossola	piovoso	—	14 5	—
Pavia	piovoso	—	13 8	10 3
Milano	coperto	—	14 2	10 8
Sondrio	piovoso	—	17 2	10 9
Bergamo	piovoso	—	13 5	9 7
Brescia	—	—	—	—
Cremona	coperto	—	15 0	11 7
Mantova	coperto	—	13 0	11 0
Verona	coperto	—	16 1	11 2
Belluno	coperto	—	13 3	9 3
Udine	$^1/_2$ coperto	—	17 2	11 2
Treviso	$^3/_4$ coperto	—	15 6	14 0
Venezia	coperto	calmo	14 8	12 5
Padova	coperto	—	13 9	11 8
Rovigo	$^3/_4$ coperto	—	14 4	11 1
Piacenza	coperto	—	14 5	11 0
Parma	piovoso	—	14 0	11 3
Reggio Emilia	piovoso	—	14 1	11 7
Modena	coperto	—	14 3	10 8
Ferrara	$^3/_4$ coperto	—	14 8	11 5
Bologna	coperto	—	14 2	11 0
Ravenna	coperto	—	—	—
Forlì	$^3/_4$ coperto	—	15 0	11 2
Pesaro	coperto	calmo	15 5	10 7
Ancona	coperto	calmo	16 8	12 2
Urbino	piovoso	—	14 6	8 1
Macerata	$^3/_4$ coperto	—	16 2	10 1
Ascoli Piceno	coperto	—	17 0	11 0
Perugia	piovoso	—	17 8	10 2
Camerino	coperto	—	14 1	8 1
Lucca	piovoso	—	18 2	12 0
Pisa	coperto	—	18 6	10 6
Livorno	coperto	agitato	17 0	12 5
Firenze	piovoso	—	17 4	12 0
Arezzo	piovoso	—	17 3	11 2
Siena	piovoso	—	15 1	9 4
Grosseto	$^1/_2$ coperto	—	17 8	11 1
Roma	coperto	—	19 3	13 1
Teramo	$^1/_2$ coperto	—	16 8	10 1
Chieti	coperto	—	15 4	10 4
Aquila	coperto	—	17 6	8 8
Agnone	coperto	—	18 8	8 8
Foggia	$^1/_4$ coperto	—	22 3	11 9
Bari	$^3/_4$ coperto	calmo	22 0	11 0
Lecce	coperto	—	26 2	11 2
Caserta	$^3/_4$ coperto	—	23 5	12 8
Napoli	$^3/_4$ coperto	calmo	19 1	12 8
Benevento	piovoso	—	23 0	12 6
Avellino	$^3/_4$ coperto	—	20 2	11 4
Salerno	nebbioso	—	20 3	8 0
Potenza	coperto	—	19 6	4 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	—	7 0
Reggio Calabria	$^1/_2$ coperto	mosso	19 2	14 2
Trapani	$^1/.$ coperto	calmo	19 2	14 9
Palermo	$^6/_4$ coperto	mosso	22 4	12 8
Porto Empedocle	$^3/_4$ coperto	mosso	20 0	13 0
Caltanissetta	coperto	—	17 4	7 0
Messina	$^3/_4$ coperto	calmo	20 2	15 2
Catania	sereno	legg. mosso	20 1	13 6
Siracusa	sereno	calmo	21 4	13 9
Cagliari	$^1/_4$ coperto	calmo	20 0	10 5
Sassari	$^3/_4$ coperto	—	15 4	9 1

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.